



AVVISO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE – ANNO 2022

OGGETTO: Progressione economica orizzontale del personale in servizio a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/01/2022. Selezione al 31/12/2021.

Il Dirigente Settore Bilancio Patrimonio Partecipate Servizi Istituzionali

Verificata, con riferimento all'oggetto del presente atto, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/90, come aggiunto dall'art. 1 della legge n. 190/2012, ed in conformità alle previsioni del vigente Piano Anticorruzione;

Visti:

- l'art. 7 comma 4 lett. c) dello stesso C.C.N.L. del 21.05/2018, dove è stabilito che i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche sono oggetto di contrattazione integrativa;
- l'art. 16 del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 che disciplina la Progressione economica all'interno della categoria, prevedendo *“l'acquisizione in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste”* e stabilendo, altresì, che:
 1. *la progressione economica, nel limite delle risorse disponibili, è riconosciuta in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti;*
 2. *le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi;*
 3. *ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi;*
 4. *l'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attribuzione dell'istituto con la previsione delle necessarie risorse finanziarie;*
 5. *l'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica;*
- l'art. 64, comma 3, del medesimo CCNL che prevede una posizione economica aggiuntiva per ciascuna categoria, nonché la conferma del sistema di valutazione della prestazione introdotto dal CCNL 31.03.1999 con le modifiche riportate all'art. 12 del CCNL del 21/05/2018, a cui si accede mediante progressione economica a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all'art. 67 CCNL 21/05/2018;

- Visto Il Contratto integrativo decentrato triennio 2019-2021, sottoscritto in data 31/12/2019;

Preso atto che, con Circolare MEF – RGS n. 15/2019, relativa alle istruzioni per la redazione del Conto annuale 2018, la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato, nell’ambito della Sezione PEO-Progressioni economiche orizzontali a valere sul Fondo dell’anno di rilevazione, che:

- *una misura del grado di selettività effettivamente realizzato, determinata dal rapporto fra PEO effettuate e dipendenti che hanno concorso alle PEO, tale rapporto deve essere inferiore o al massimo uguale al 50%;*
- *il rispetto del principio di non retrodatazione oltre il primo gennaio dell’anno nel quale si conclude il procedimento amministrativo delle progressioni;*
- *il rispetto delle indicazioni dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 (selettività delle procedure e numero limitato di dipendenti vincitori delle progressioni);*

Preso atto, altresì, che:

- nella seduta del 19/12/2022, è stato siglato dalla Delegazione trattante l’accordo annuale relativo all’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2022 e, nello specifico, l’accordo per una progressione economica orizzontale, destinando a tal fine la somma presumibile di € 50.000,00, con decorrenza dal 01/01/2022;
- l’art. 29 del CID stabilisce i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche orizzontali all’interno di ciascuna categoria e posizione economica e per ciascun settore/area, attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, intendendo come tale una percentuale rispetto ai soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni non superiore comunque al 50% con arrotondamento in eccesso, a coloro che abbiano raggiunto;
- con delegazione trattante tenutasi in data 13/05/2021, si sono precisati i seguenti criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche eventualmente maturate nel settore ai fini del rispetto della percentuale non superiore al 50% con arrotondamento in eccesso:
 - a) in caso di dipendenti singoli, aventi diritto a partecipare, nella posizione economica all’interno del settore di appartenenza, inizialmente non si attribuisce nessuna progressione;
 - b) in caso di numero dispari di dipendenti nella posizione economica aventi diritto a partecipare all’interno del settore di appartenenza, inizialmente si attribuisce la progressione solo al numero delle progressioni maturate per intero.

Laddove maturano i c.d. “resti”, basati sul principio del rispetto della percentuale del 50%, quindi non sulla unità intera ma sullo - 0,50 - dell’unità stessa, si seguiranno i seguenti criteri:

- 1) In prima fase la progressione si attribuirà nel settore che ha generato i resti ai dipendenti singoli - ipotesi a - ,sulla base del maggior punteggio ottenuto secondo i criteri del CID;
 - 2) Successivamente gli ulteriori resti maturati nei vari settori di appartenenza saranno attribuiti sulla base del maggior punteggio ottenuto secondo i criteri del CID, con arrotondamento per eccesso, nel rispetto dei principi normativi del “*grado di selettività tra progressioni effettuate e dipendenti che hanno concorso alle progressioni orizzontali, con un rapporto inferiore o al massimo del 50%*”.
- le risorse ivi previste sono finanziate esclusivamente da risorse stabili;
 - i Dirigenti, attenendosi alle modalità di cui al Sistema di Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dell’Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 23/12/2015, hanno provveduto a valutare, relativamente agli anni 2019 - 2020 e 2021, i dipendenti in forza alle proprie Strutture utilizzando le schede appositamente previste;

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1788 del 30/12/2022;

RENDE NOTO

È indetta una selezione del personale ai fini della progressione economica orizzontale a decorrere dal 01/01/2022 per le posizioni economiche che abbiano maturato almeno ventiquattro mesi alla data del 31 dicembre 2021 nella posizione/livello economico di appartenenza, all'interno delle categorie di inquadramento, così come di seguito indicato:

- **CATEGORIA A)** - Posizione economica di inquadramento -
- **CATEGORIA B)** - Posizione economica di inquadramento -
- **CATEGORIA C)** - Posizione economica di inquadramento -
- **CATEGORIA D)** - Posizione economica di inquadramento -

attribuite sugli aventi titolo/diritto a partecipare come sopra richiamato:

- a) nelle rispettive posizioni economiche;
- b) nella categoria di appartenenza.

qualora maturate da almeno ventiquattro mesi, nel limite non superiore al 50% con arrotondamento in eccesso e nel limite della somma stanziata con accordo sindacale del 19/12/2022.

Requisiti di partecipazione:

Saranno ammessi alla selezione per la progressione economica orizzontale i dipendenti a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, che abbiano i seguenti requisiti:

- inquadramento giuridico nella categoria per la quale è prevista la progressione economica orizzontale;
- possesso del livello economico immediatamente inferiore a quello per il quale si intende concorrere;
- permanenza di almeno ventiquattro mesi alla data del 31 dicembre 2021 nella posizione/ livello economico di appartenenza. Il criterio dei ventiquattro mesi di permanenza è da ritenersi valido anche nel caso di anzianità acquisita presso il medesimo Ente, anche parzialmente, secondo il dettato normativo dell'art. 51 CCNL 21/05/2018. Per i dipendenti inquadrate al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 165/2001, il criterio dei ventiquattro mesi è da ritenersi valido anche nel caso di anzianità acquisita, anche parzialmente, in altro Ente del comparto, ad esclusione del servizio a tempo determinato.
- media dei risultati ottenuti nelle prestazioni rese negli ultimi tre anni antecedenti la selezione non inferiore a 70/100.

Non possono accedere alle selezioni i dipendenti cui sono state irrogate sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale nel triennio precedente alla data di avvio della presente selezione.

La procedura di selezione si baserà sui criteri di attribuzione dei punteggi, così come riportati nella tabella inserita nell'art. 29 del CCDI 2019-2021, sottoscritto in via definitiva il 31/12/2019, alla quale si fa espresso richiamo e qui allegata a farne parte integrante e sostanziale.

L'inquadramento del personale nella nuova posizione economica acquisita a seguito di selezione avverrà con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Per i passaggi alla posizione economica successiva si terrà conto dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, le risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede la presente selezione (2019, 2020 e 2021), effettuata secondo i criteri del Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente nell'Ente e la valutazione delle competenze acquisite e certificate a seguito di percorsi formativi attinenti alle mansioni effettivamente svolte, frequentati successivamente all'ultima posizione economica acquisita.

Per eventuali servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni non acquisiti agli atti del fascicolo personale, per la cui valutazione si rendono necessarie la precisa indicazione degli stessi ed i relativi documenti probatori da produrre anche ai fini della successiva relativa allegazione al fascicolo personale.

I titoli ed eventuali attestati di corsi di formazione ai fini della relativa valutazione, per cui si "concorre" alla presente selezione, dovranno **esclusivamente** essere allegati alla relativa domanda (diversamente non valutati) entro e non oltre il termine ultimo di pubblicazione del presente avviso.

Inoltre:

- ai sensi dell'art 29 comma 9 , secondo i criteri come da tabella riportata;
- saranno valutati max 4 corsi di formazione:
- *max - 2 corsi di formazione conclusivi con valutazione finale con un massimo di 0,70 punti (0,35 punti per corso);*
- *max - 2 corsi di formazione senza valutazione finale max 0,30 (0,15 punti corso).*

Domanda e termini di presentazione.

La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, riportante tutte le indicazioni e i dati in essa contenuti.

I candidati nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovranno autocertificare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati.

La domanda di ammissione, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta in ogni pagina, utilizzando unicamente il modello allegato al presente bando, disponibile sul sito istituzionale dell'ente.

Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione né quelle redatte con modelli difformi a quelle reperibili all'indirizzo su indicato.

La domanda, con acclusa copia del documento di riconoscimento, dovrà essere consegnata alla sezione risorse umane secondo le seguenti modalità:

- consegna a mano, direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente;
- tramite pec al seguente indirizzo: gestione.personale@cert.comune.molfetta.ba.it utilizzando **esclusivamente**, se in possesso, la pec. proveniente dall'utenza personale del candidato, a pena di esclusione dalla procedura.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in giorni 20 (venti) dalla pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio on-line del comune e, pertanto, le domande dovranno pervenire al entro le ore 23:59 del **19/01/2023**.

Avvertenze generali e trattamento dei dati personali.

Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la partecipazione comporta l'accettazione implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.

per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con d. lgs. n.

196/2003 e del regolamento UE n. 2016/679, i dati contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo.

Il titolare del trattamento dei dati è il comune di Molfetta.

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, sezione "Bandi di Concorso", oltre ad essere affisso in tutte le sedi comunali per 20 giorni consecutivi.

Il presente Avviso è inviato, per opportuna conoscenza, al Sindaco, ai Rappresentanti delle OO.SS. territoriali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. C.S.A. ed al Presidente R.S.U.

Dalla Residenza Municipale, li 30/12/2022

**Il Dirigente Settore I°
dott. Mauro de Gennaro**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mauro de Gennaro', is written over the printed name. The signature is stylized and includes a small flourish at the end.